Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 10 marzo 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. **1665**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Pachino (Siracusa) . . . . . Pag. 1135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. **1666**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Santa Margherita Ligure (Genova). Pag. 1138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. **1667**.

Inclusione dell'abitato di Bultei, in provincia di Sassari, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. Pag. 1141

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1965.

Approvazione del regolamento organico del personale civile dell'Associazione italiana della Croce Rossa. Pag. 1141

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1966.

Nomina di un revisore effettivo del Collegio sindacale della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano . . . . Pag. 1141

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici, concesse all'officina farmaceutica della ditta dott. L. Baldrati - Prodotti Chimici Farmaceutici, con sede in Bologna . . . . . . Pag. 1142

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica appartenente alla ditta « S.I.C.F.A. », con sede in Ferrara . . . . Pag. 1142

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla ditta « I.G.A.M. - Industria Galenica Medicinali », sita in Nave (Brescia) a produrre specialità medicinali, chimiche e preparati galenici . . . . Pag. 1142

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1966.

Delimitazione dell'area destinata a sede di agglomerazione industriale in comune di Castellavazzo (Belluno). Pag. 1142

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1966.

Determinazione di aree destinate a sedi di agglomerazione industriale del nucleo di industrializzazione della provincia di Udine . . . . Pag. 1143

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1966.

Autorizzazione al titolare di una borsa di pratica commerciale per la Giamaica, a proseguire la pratica stessa in Giordania . . . . Pag. 1143

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro. (Modifica del piano generale di provincializzazione) . . . . Pag. 1144

DECRETO PREFETTIZIO 23 febbraio 1966.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Taranto . . . . Pag. 1144

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e consumo « L'Emancipazione », con sede in Vigevano (Pavia) . . . . Pag. 1145

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Forno sociale S. Clemente », con sede in Sesto San Giovanni (Milano) . . . . Pag. 1145

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 1145

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sostituzione del commissario governativo del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di San Colombano al Lambro (Milano) . . . . Pag. 1145

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia - Bologna: Approvazione del programma di fabbricazione nonchè del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Castellarano (Reggio Emilia). Pag. 1145

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso . Pag. 1146

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 1146

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1146

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 1146

Autorizzazione al comune di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 1146

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 1146

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 1146

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 1146

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . . . Pag. 1146

Autorizzazione al comune di Mezzoiuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 1146

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 1146

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 1146

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 1146

Autorizzazione al comune di San Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 1147

Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 1147

Autorizzazione al comune di Altavilla Milicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 1147

Autorizzazione al comune di Palazzo Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 1147

Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 1147

Autorizzazione al comune di Gangi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 1147

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 1147

Autorizzazione al comune di Collesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 1147

Autorizzazione al comune di Cirò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 1147

Autorizzazione al comune di Feroleto Antico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 1147

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1147

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1147

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 1147

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1147

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1148

Autorizzazione al comune di Resina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1148

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 1148

Autorizzazione al comune di Follo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 1148

Autorizzazione al comune di Chiusdino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1148

Autorizzazione al comune di Vescovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1148

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1148

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1148

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1148

Autorizzazione al comune di Serra San Bruno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 1148

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 1148

Autorizzazione al comune di Scoppito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1148

Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 1148

Autorizzazione al comune di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 1148

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1149

Commissariato del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 1149

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità: Concorso per esami a quarantasei posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità . . . . Pag. 1150

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale della previdenza sociale: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di alunno di ripartizione, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . . Pag. 1154

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Ancona, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione per l'iscrizione nella sezione 1ª dell'albo compartimentale . . . . Pag. 1154

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Torino, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione per l'iscrizione nella sezione 1ª dell'albo compartimentale . . . . Pag. 1154

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Firenze, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione per l'iscrizione nella sezione 1ª dell'albo compartimentale . . . . Pag. 1154

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità. Pag. 1154

Ministero della pubblica istruzione:

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Foggia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964. Pag. 1154

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vicenza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964. Pag. 1155

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di aiuto astronomo (ex coeff. 309) nel ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici e astrofisici . . . . Pag. 1155

Ministero della difesa: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, per venti tenenti medici in s.p.e. nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1965 . . . . . . Pag. 1155

Ministero della difesa-Esercito:

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1965 Pag. 1155

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1965 Pag. 1155

Ufficio medico provinciale di Ascoli Piceno: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno Pag. 1155

Ufficio medico provinciale di Messina: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina . Pag. 1155

Ufficio medico provinciale di Varese: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese. Pag. 1156

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria Pag. 1156

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 61 DEL 10 MARZO 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: « **SEME** » **Industria serramenti metallici ed affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 febbraio 1966. — **Compagnia Italiana Westinghouse - Freni e segnali - società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1966. — **Industria marittima sicula, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1966. — « **R.A.S.A.** » **Rifornimenti automobilistici, società per azioni, in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 24 febbraio 1966. — « **I.R.I.** » **Istituto per la ricostruzione industriale:** Premi sorteggiate il 22 febbraio 1966. — **Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° gennaio 1966. — **Credito fondiario Sardo:** Cartelle sorteggiate l'8 febbraio 1966. — **Istituto di credito fondiario della regione Marchigiana, Ente morale in Ancona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 18 febbraio 1966. — **Imprese turistiche Barziesi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1966. — « **S.A.I.M.E.** » **Società azionaria industrie materiali edili, in Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1966. — **Finanziaria Ernesto Breda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni serie B e C - prestito 6,50 % 1957-67 - sorteggiate il 14 febbraio 1966. — « **S. Marco Società per Azioni** », **in Nervesa della Battaglia (Treviso):** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1966. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1966. — « **Montecatini** » **Società generale per l'industria mineraria e chimica, anonima in Milano:** Errata-corrige. — « **A.C.M.A.** » **Azionaria costruzione macchine automatiche, società per azioni, in Bologna:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. **1665**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Pachino (Siracusa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Pachino, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il Tesoro e per l'Agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Pachino (Siracusa) una Scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per:

esperto coltivatore (biennale);
massaia agricola (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie professionali; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno d'Italia;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta le necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici agrari a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine o dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino Scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 32.600.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO
— FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 113. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Pachino (Siracusa)

N. 1 sezione per esperto coltivatore (biennale);
N. 1 sezione per massaia agricola (biennale);
per complessive classi n. 4.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	1
Personale incaricato	
9. Insegnanti tecnici pratici (1)	1

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 1666.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Santa Margherita Ligure (Genova).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per il commercio di Santa Margherita Ligure (Genova), già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Santa Margherita Ligure (Genova) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale di Santa Margherita Ligure è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

applicato ai servizi amministrativi - N. 2 sezioni (biennale);

addetto alla contabilità d'azienda (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; matematica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di ruolo di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di primo grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, puo essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino Scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 57.350.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 114. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Santa Margherita Ligure (Genova)

N. 2 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
N. 1 sezione per addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
per complessive classi n. 7.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Aiutanti tecnici	—
6. Magazzinieri	—
7. Bidelli	3
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 151 settimanali.	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. **1667**.

Inclusione dell'abitato di Bultei, in provincia di Sassari, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, espresso con voto n. 12955 del 27 novembre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Bultei, in provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1965

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1965.

Approvazione del regolamento organico del personale civile dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa e successive modificazioni;

Visto il regolamento organico del personale civile della detta Associazione, ed i relativi allegati, predisposto dal Consiglio del comitato centrale in esecuzione dell'art. 5 del citato regio decreto nel testo deliberativo in data 22 dicembre 1962, concernente l'ordinamento tecnico ed amministrativo, nonchè la disciplina giuridica ed economica e la pianta organica del personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Associazione stessa;

Vista la deliberazione 23 novembre 1965 del Consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana con la quale è stato approvato il testo definitivo del regolamento stesso in relazione alle osservazioni formulate in sede istruttoria e sono state altresì approvate le ordinanze presidenziali numeri 43, 44, 45, 46, 47 e 48 attinenti all'anzidetto regolamento e ad altre norme relative allo stato giuridico ed economico del personale dipendente della C.R.I.;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 e l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la deliberazione in data 23 novembre 1965 del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana della Croce Rossa, che ratifica le ordinanze numeri 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del presidente generale.

Art. 2.

E' approvato il regolamento organico del personale civile della Associazione italiana della Croce Rossa, deliberato dal Consiglio direttivo in data 23 novembre 1965, nel testo costituito da 150 articoli, unito al presente decreto, con due allegati e sei tabelle contradistinte con le lettere *A, B, C, D, E* ed *F*.

Il regolamento predetto, con gli atti annessi, firmati dal Ministro per la sanità e dal Ministro per il tesoro, entra in vigore dalla data del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2213)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1966.

Nomina di un revisore effettivo del Collegio sindacale della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento della istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sulla istituzione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1964, con il quale sono stati costituiti i Collegi sindacali predetti per il triennio 6 aprile 1964-31 dicembre 1966;

Considerato che, in seguito al decesso del dott. Pietro Di Lauro, occorre provvedere alla nomina del revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro, nel Collegio sindacale della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano;

Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il dott. Walter Romani è nominato revisore effettivo in rappresentanza del Ministero del tesoro, nel Collegio sindacale della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1966.

Roma, addì 3 gennaio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2095)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici, concesse all'officina farmaceutica della ditta dott. L. Baldrati - Prodotti Chimici Farmaceutici, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 4018 in data 13 luglio 1965, con il quale la ditta dott. L. Baldrati - Prodotti Chimici Farmaceutici fu autorizzata ad attivare in Bologna, strada Maggiore n. 70, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate, nonchè di preparati galenici, limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: compresse, confetti, pomate, supposte, ovuli, creme, sciroppi e soluzioni in genere escluse quelle iniettabili;

Vista la comunicazione in data 28 ottobre 1965, con la quale il titolare della ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con il decreto ministeriale sopracitato, avendo ceduto la propria officina farmaceutica ad un'altra ditta con atto notarile in data 28 luglio 1965, n. 28252 di repertorio, registrato a Bologna - Atti pubblici, in data 13 agosto 1965 al n. 8910;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici, concesse con il decreto ministeriale n. 4018 in data 13 luglio 1965 alla officina farmaceutica della ditta dott. L. Baldrati - Prodotti Chimici Farmaceutici, con sede in Bologna, strada Maggiore n. 70.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 febbraio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(2017)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica appartenente alla ditta « S.I.C.F.A. », con sede in Ferrara.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 10 dicembre 1953, con il quale la ditta S.I.C.F.A. - Società Industrie Chimiche Farmaceutiche Affini fu autorizzata ad attivare in Ferrara, via Ariosto n. 86, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche;

Vista la comunicazione in data 10 gennaio 1966, con la quale la legale rappresentante della ditta, di cui sopra, ha dichiarato di voler rinunciare alla autorizzazione concessa con il decreto commissariale sopracitato;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in Ferrara, via Ariosto n. 86, concessa alla ditta S.I.C.F.A. Società Industrie Chimiche Farmaceutiche Affini, con il decreto commissariale in data 10 dicembre 1953.

Il medico provinciale di Ferrara è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 febbraio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(2016)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla ditta « I.G.A.M. - Industria Galenica Medicinali », sita in Nave (Brescia) a produrre specialità medicinali, chimiche e preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2522 in data 25 gennaio 1959, con il quale la ditta « I.G.A.M. - Industria Galenica Medicinali » fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Nave (Brescia), via Nazionale n. 76, specialità medicinali chimiche, già registrate, nonchè preparati galenici nelle forme farmaceutiche: fiale, soluzioni in genere, sciroppi, polveri, compresse, suppositori, pomate e cialdini;

Vista la comunicazione in data 30 novembre 1965, con la quale il legale rappresentante della ditta in parola ha dichiarato di voler rinunziare all'autorizzazione concessa alla officina farmaceutica con il decreto ministeriale sopracitato;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata nei confronti della ditta « I.G.A.M. - Industria Galenica Medicinali » l'autorizzazione concessa alla propria officina farmaceutica sita in Nave (Brescia), via Nazionale n. 76, con il decreto ministeriale n. 2522 in data 25 gennaio 1959.

Il medico provinciale di Brescia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 febbraio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(2015)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1966.

Delimitazione dell'area destinata a sede di agglomerazione industriale in comune di Castellavazzo (Belluno).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER IL TESORO E PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Vista la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1321, contenente norme relative al piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo;

Visto il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sopracitata, dal Ministro per i lavori pubblici, con decreto in data 6 giugno 1964;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per l'interno per il tesoro e per i lavori pubblici, in data 1° ottobre 1965, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1964, n. 1321, surrichiamata, sono state determinate le aree delle sedi di agglomerazione industriale in comune di Longarone;

Considerato che devesi provvedere alla determinazione delle aree delle sedi di agglomerazione industriale in comune di Castellavazzo;

Visto il piano particolareggiato per le zone industriali nel comune di Castellavazzo, adottato dalla detta Amministrazione comunale con delibera n. 14 del 14 marzo 1965;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Sezioni riunite VI e I) n. 1508 del 13 ottobre 1965;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1964, n. 1321, nelle premesse citata, fa parte del nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno, in aggiunta alle sedi di agglomerazione del comune di Longarone, determinate con il decreto interministeriale 1° ottobre 1965 nelle premesse indicate, quella sita in territorio del comune di Castellavazzo sulla sinistra del Piave, denominata Codissago, quale risulta dal piano particolareggiato suddetto, che viene allegato al presente decreto come parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1966

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
OLIVA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(2094)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1966.

Determinazione di aree destinate a sedi di agglomerazione industriale del nucleo di industrializzazione della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER IL TESORO E PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Vista la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni della legge suddetta;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 785, contenente modifiche alla legge 31 maggio 1964, n. 357;

Ritenuto che in base all'art. 3 della legge 26 giugno 1965, n. 785, ai fini di una prima attuazione della legge 31 maggio 1964, n. 357, il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine è costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale che devono essere determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, sentiti i Comuni direttamente interessati;

Sentiti i comuni di Erto e Casso, Cimolais, Claut e Maniago;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 26 giugno 1965, n. 785, nelle premesse citata, sono destinate a sedi di agglomerazione industriale del nucleo di industrializzazione della provincia di Udine previsto dall'art. 19-*bis* della legge 31 maggio 1964, n. 357, le aree site nei comuni di Erto e Casso, Cimolais, Claut e Maniago, delimitate nelle planimetrie allegate al presente decreto, del quale fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1966

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
OLIVA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(2093)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1966.

Autorizzazione al titolare di una borsa di pratica commerciale per la Giamaica, a proseguire la pratica stessa in Giordania.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1 - punti 1 e 2 - del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 1° aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 9 aprile 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 24 agosto 1964, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso sopra citato;

Visto il proprio decreto 5 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1965, con

il quale è stata disposta l'assegnazione delle borse di pratica commerciale a favore dei candidati idonei del concorso di cui sopra è cenno;

Considerato che il sig. Carlo Silvio Bacigalupo, titolare di una borsa di pratica commerciale per la Giamaica, con istanza del 1° febbraio 1966 ha chiesto l'autorizzazione a continuare la pratica commerciale in Giordania, sede resasi vacante in seguito alle opzioni esercitate a suo tempo dai candidati rag. Antonio Candeloro e dott. Lorenzo Leone Mott, assegnatari, rispettivamente, di una borsa di pratica commerciale per il Canadà (provincia dell'Ontario) e per l'Australia (Stato del Nuovo Galles del Sud);

Ritenuta l'opportunità di concedere tale autorizzazione a norma dell'art. 12 del sopra indicato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Decreta:

Il sig. Carlo Silvio Bacigalupo, assegnatario di una borsa di pratica commerciale per la Giamaica ai sensi del decreto ministeriale 5 gennaio 1965 citato nelle premesse, è autorizzato a proseguire la pratica stessa in Giordania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1966

Il Ministro: MATTARELLA

(2110)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro. (Modifica del piano generale di provincializzazione).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il piano predisposto dall'Amministrazione provinciale di Pesaro a termini dell'art. 16 della legge numero 126, ed approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 22411, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1960, n. 170;

Ritenuto che nel piano predetto al n. 40 risulta riportata la strada di « Montemaggio » dalla strada Leontina, in località Agenzia, al Castello di Montemaggio e Montemaggio, fino a Monte della Valle e Montecerignone;

Visto l'atto 23 giugno 1964, n. 264, con il quale l'Amministrazione provinciale di Pesaro ha deliberato di modificare il suddetto piano stabilendo che la strada in esso compresa al n. 40 « di Montemaggio » tuttora da ultimare, debba essere divisa in due tronchi di cui:

il primo interamente costruito da inscrivere al numero 40 del piano con la denominazione di « strada di Montemaggio » dalla strada Leontina in località Agenzia di San Leo, al Castello di Montemaggio, fino al confine con la Repubblica di San Marino, di km. 7 + 200;

il secondo, da ultimare, da inscrivere al n. 76 del piano con la denominazione di « strada di Monte della Valle » dal bivio presso il confine con la Repubblica di San Marino, a Valle Magnone e Montecerignone, di km. 7 + 300; ed ha deliberato altresì di chiedere la classificazione di tale primo tratto;

Visto il voto in data 16 novembre 1965, n. 1562, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato favorevolmente al riguardo;

Ritenuto che può ora procedersi alla classificazione del suddetto 1° tratto, mentre per il 2° tratto si procederà dopo il completamento di esso;

Decreta:

E' approvata la rettifica proposta dall'Amministrazione provinciale di Pesaro al piano predisposto dalla stessa Amministrazione a termini dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, ed approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 22411, nel senso che la strada « di Montemaggio » inclusa al n. 40 del piano predetto è sostituita dai seguenti due tronchi:

« di Montemaggio » dalla strada Leontina in località Agenzia di San Leo al Castello di Montemaggio, fino al confine con la Repubblica di San Marino, di km. 7 + 200;

« di Monte della Valle » dal bivio presso il confine con la Repubblica di San Marino a Valle Magnone e Montecerignone, di km. 7 + 300;

da inserirsi rispettivamente ai numeri 40 e 76 del piano stesso.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale con la denominazione di strada « di Montemaggio » il tronco stradale dalla strada Leontina in località Agenzia di San Leo al Castello di Montemaggio, fino al confine con la Repubblica di San Marino, di km. 7 + 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

(2091)

DECRETO PREFETTIZIO 23 febbraio 1966.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Taranto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 8270 Gab. 15-5 del 1° ottobre 1964, con il quale venne ricostituito per il triennio 1964-67 il Consiglio provinciale di sanità;

Considerato che l'ingegnere capo del locale Ufficio del genio civile ing. Giovanbattista Gulli, trasferito ad altra sede, è stato sostituito nell'incarico dal nuovo titolare ing. Pasquale Celati;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere in merito;

Decreta:

L'ing. Pasquale Celati, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Taranto, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-67, in sostituzione dell'ing. Giovanbattista Gulli.

L'Ufficio del medico provinciale di Taranto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Taranto, addì 23 febbraio 1966

Il prefetto: CORRERA

(2038)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e consumo « L'Emancipazione », con sede in Vigevano (Pavia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 febbraio 1966 è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e consumo « L'Emancipazione », con sede in Vigevano (Pavia), composto dei signori:

Perotti dott. Giulio, presidente;
Caso dott. Antonio e Vandoni dott. Massimo, membri.

(1950)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Forno sociale S. Clemente », con sede in Sesto San Giovanni (Milano).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 febbraio 1966 è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Forno sociale S. Clemente », con sede in Sesto San Giovanni (Milano), composto dei signori:

Bassani dott. Rosa, presidente;
Corica avv. Giuseppe e Invernizzi Gino, membri.

(1951)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(Opera per la valorizzazione della Sila)

Il saldo degli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Pedace (Cosenza) espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1459 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta CAPOCCHIANI Giuseppe, Emma e Diana fu Giovanni, per le rispettive parti, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinato in L. 417.356 (lire quattrocentodiciassettemilatrecentocinquantasei).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156.

Errata

a) premessa ed art. 1, superficie ha. 581.74.70;
allegato:
b) foglio 17, particella 14, superficie ha. 1.01.20;
c) foglio 17, particella 15, superficie ha. 3.13.70;
d) foglio 17, particella 18, superficie ha. 8.89.80;
e) foglio 17, particella 19, superficie ha. 8.63.10;
f) foglio 17, particella 22, superficie ha. 5.08.50;
g) corpo IV, totale superficie ha. 39.64.40;
h) foglio 18, particella 17, seminativo II, ha 4.30.70;
i) foglio 18, particella 18, superficie ha. 2.46.40;
l) foglio 18, particella 20-*b*, superficie ha. 13.03.90;
m) foglio 18, particella 23-*b*, superficie ha. 3.47.10;
n) foglio 18, particella 24-*b*, pascolo I, ha. 0.49.10;
o) foglio 18, particella 33-*b*, seminativo irriguo II, ha. 0.36.00;
p) corpo V, totale superficie ha. 25.98.00;
Riepilogo generale:
q) corpo IV, superficie ha. 39.64.40;
r) corpo V, superficie ha. 25.98.00;
s) in complesso superficie ha. 581.74.70.

Corrige

a) premessa ed art. 1, superficie ha. 574.12.50;
Allegato:
b) foglio 17, particella 14, superficie ha. 1.01.70;
c) foglio 17, particella 15, superficie ha. 3.13.20;
d) foglio 17, particella 18, superficie ha. 8.49.80;
e) foglio 17, particella 19, superficie ha. 5.73.00;
f) foglio 17, particella 22, superficie ha. 3.24.20;
g) corpo IV, totale superficie ha. 34.50.00;
h) foglio 18, particella 17, seminativo irriguo ha. 3.13.90;
i) foglio 18, particella 18, superficie ha. 2.33.60;
l) foglio 18, particella 20, superficie ha. 14.73.90;
m) foglio 18, particella 23, superficie ha. 1.44.00;
n) (particella stralciata per intero);
o) (particella stralciata per intero);
p) corpo V, totale superficie ha. 23.50.20;
Riepilogo generale:
q) corpo IV. superficie ha. 34.50.00;
r) corpo V, superficie ha. 23.50.20;
s) in complesso superficie ha. 574.12.50.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2074)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di San Colombano al Lambro (Milano).

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1966, n. 2640, a commissario governativo del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di San Colombano al Lambro, con sede nel comune di San Colombano al Lambro (Milano), è nominato, dalla data del provvedimento, in sostituzione dell'ing. Miro Valcarenghi, l'ingegnere Angelo Fedeli, con tutti i poteri di rappresentanza e di disposizione spettanti, secondo lo statuto, all'assemblea generale, agli organi amministrativi ed al presidente del Consorzio stesso.

(1953)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA BOLOGNA

Approvazione del programma di fabbricazione nonchè del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Castellarano (Reggio Emilia).

Si comunica che con decreto n. 1441 in data 1° marzo 1966 il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna ha approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, ultimo comma, ed 8, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, (modificata ed integrata dalla legge 31 luglio 1965, n. 904) con le rettifiche già apportate dal comune di Castellarano in relazione all'accoglimento o totale o parziale di alcune osservazioni formulate da privati, il programma di fabbricazione adottato dal Comune stesso con deliberazione 4 agosto 1964, n. 49 e confermato con successiva delibera 23 luglio 1965, n. 51, ed ha altresì approvato, a termini dell'art. 8, primo comma, della ripetuta legge n. 167 e per gli effetti di cui alla legge stessa, (modificata ed integrata, come detto sopra, dalla legge 904), con le rettifiche apportate dal richiamato Comune in relazione all'accoglimento di alcune opposizioni presentate da privati, e con lo stralcio dalle opere di urbanizzazione primaria della previsione specificata nel summenzionato decreto, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal ripetuto Comune con la deliberazione 4 agosto 1964, n. 50.

(2178)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1966, registro n. 2, foglio n. 187, è stato accolto perchè fondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra nell'interesse dell'invalido Damiani Mario avverso la nota n. 8671 del 5 giugno 1963, con la quale il Ministero dei lavori pubblici aveva comunicato al detto Ente che la istanza del nominato Damiani, intesa ad ottenere l'assunzione in servizio nel ruolo del personale ausiliario, veniva tenuta presente, in concorrenza con le domande già trasmesse da altri invalidi, per una favorevole occasione.

(2191)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 164.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2106)

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, la provincia di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 593.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2107)

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, la provincia di Potenza viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2124)

Autorizzazione al comune di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Borgetto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.482.024, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2136)

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1965, il comune di Maletto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.909.576, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2137)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1966, il comune di Aliminusa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 725.399, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2145)

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1966, il comune di Viagrande (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.523.536, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2146)

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Ferla (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.050.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2127)

Autorizzazione al comune di Mezzoiuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Mezzoiuso (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.180.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2128)

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Camporeale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.845.762, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2129)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di San Teodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.650.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2130)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Moio Alcantara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.830.627, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2131)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di San Giovanni Gemini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.870.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2132)

Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Calamonaci (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2133)

Autorizzazione al comune di Altavilla Milicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1966, il comune di Altavilla Milicia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.574.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2140)

Autorizzazione al comune di Palazzo Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1966, il comune di Palazzo Adriano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.210.217, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2141)

Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1966, il comune di Geraci Siculo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.649.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2142)

Autorizzazione al comune di Gangi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1966, il comune di Gangi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.063.889, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2143)

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1966, il comune di Contessa Entellina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.970.384, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2144)

Autorizzazione al comune di Collesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1966, il comune di Collesano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.040.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2147)

Autorizzazione al comune di Cirò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1966, il comune di Cirò (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.133.281, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2068)

Autorizzazione al comune di Feroleto Antico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1966, il comune di Feroleto Antico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.179.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2069)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1966, il comune di Carunchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.588.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2070)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1966, il comune di Pretoro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.349.992, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2071)

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1966, il comune di San Vito Chietino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.016.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2072)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1966, il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 311.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2098)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1966, il comune di Terlizzi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 341.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2099)

Autorizzazione al comune di Resina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1966, il comune di Resina (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 592.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2100)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1966, il comune di Sora (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2101)

Autorizzazione al comune di Follo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Follo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2102)

Autorizzazione al comune di Chiusdino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Chiusdino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.293.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2103)

Autorizzazione al comune di Vescovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Vescovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.291.368, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2104)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Villesse (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.812.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2105)

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Selargius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2125)

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Rotondi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.668.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2126)

Autorizzazione al comune di Serra San Bruno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Serra San Bruno (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.770.436, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2134)

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Cutro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.382.241, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2135)

Autorizzazione al comune di Scoppito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Scoppito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.814.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2138)

Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Civitaluparella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.846.244, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2139)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1966, il comune di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.849.163, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2148)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi del 9 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,09	625 —	625,02	625,02	625,05	625,13	625,02	625,10	625,13	625 —
$ Can.	580,76	581,15	581,50	581,45	580 —	580,90	581,45	580,90	580,90	580,75
Fr. Sv.	144,031	144,02	143,97	143,99	143,90	144,02	143,99	144,05	144,02	143,99
Kr. D.	90,562	90,55	90,55	94,53	90,50	90,57	90,555	90,58	90,57	90,56
Kr. N.	87,42	87,42	87,37	87,385	87,45	87,42	87,385	87,43	87,42	87,41
Kr. Sv.	120,996	120,96	120,92	120,93	120,95	120,98	120,94	120,985	120,98	120,95
Fol.	172,893	172,92	172,93	172,89	172,80	172,93	172,88	172,93	172,93	172,85
Fr. B.	12,57	12,567	12,5650	12,565	12,565	12,56	12,5645	12,57	12,56	12,56
Franco francese	127,60	127,55	127,54	127,555	127,53	127,55	127,55	127,56	127,55	127,54
Lst.	1748,12	1746 —	1746,95	1746,40	1746,25	1747,85	1746,50	1747,85	1747,85	1746,60
Dm. occ.	155,790	155,85	155,835	155,835	155,80	155,83	155,845	155,83	155,83	155,83
Scell. Austr.	24,186	24,186	24,17	24,1895	24,15	24,18	24,18625	24,17	24,18	24,185
Escudo Port.	21,80	21,82	21,82	21,79	21,84	21,80	21,78375	21,80	21,80	21,80
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,43	10,43	10,43	10,428	10,42	10,43	10,43

Media dei titoli del 9 marzo 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,715
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,275
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,55
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,825
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,75
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,45
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,02
1 Dollaro canadese	581,45
1 Franco svizzero	143,99
1 Corona danese	90,542
1 Corona norvegese	87,385
1 Corona svedese	120,935
1 Fiorino olandese	172,885
1 Franco belga	12,565
1 Franco francese	127,552
1 Lira sterlina	1746,45
1 Marco germanico	155,84
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,787
1 Peseta Sp.	10,429

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 19 novembre 1937, n. 3234/R/Gab., con cui al sig. Gschnell Pietro, nato a Termeno il 20 marzo 1900, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Casinelli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 22 novembre 1965 dal predetto, in atto residente ad Anterivo;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 19 novembre 1937, n. 3234/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Casinelli Peter, nato a Termeno il 20 marzo 1900, e della moglie Saltuari Carolina, nata ad Anterivo il 28 giugno 1895, residenti ad Anterivo viene ripristinato nella forma tedesca di Gschnell.

Il sindaco del comune di Anterivo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 febbraio 1966

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(2019)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a quarantasei posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228; recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto ministeriale, in pari data, con il quale è stato revocato il bando di concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ispettore sanitario nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a quarantasei posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le maggiorazioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo e per il personale dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde, altresì, da detto limite massimo, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente in applicazione della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

f) laurea in medicina e chirurgia;

g) abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente. Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che presentate, eventualmente, nei termini all'Amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

10) l'impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

11) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un magistrato amministrativo od ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

b) da due docenti universitari delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri;

c) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri.

Alla Commissione predetta saranno aggregati membri aggiunti per le prove facoltative.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

a) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

c) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

d) certificato di cittadinanza italiana.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato di godimento dei diritti politici.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dal l'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha per-

duto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro;

h) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi; ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio, previsti dalle vigenti disposizioni, nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a Corpi armati dello Stato, posso presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.
Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con il punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di medico provinciale di 2ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza. Ai vincitori del concorso che provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengono dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i medici provinciali di 2ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1966
Registro n. 1, *foglio n.* 256. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consistono in tre prove scritte, due pratiche ed una orale.

Prove scritte

1) Igiene generale e speciale:

a) Igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati struttura meccanica aria del suolo acque freatiche temperatura inquinamento e autodepurazione del suolo risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque criterio per il giudizio di potabilità approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene inquinamento dell'aria nozioni di climatologia acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno mezzi di difesa contro l'umidità condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività ventilazione naturale e artificiale riscaldamento e raffreddamento illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico smaltimento naturale e artificiale

dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico;

b) Igiene speciale:

Igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri, ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubature, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: carattere dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci;

2) Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive:

a) Generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

b) Etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo tonsillari, rabbia, herpes, zoster e varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, demotifo ed altre rickettiosi similari, psittacosi ed ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, eresipela e altre infezioni da streptococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattia de actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filariosi;

c) Aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

3) Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato, per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una o più prove facoltative di lingue, sempre scelte tra le quattro summenzionate, ma diverse da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prove pratiche

1) Prova di clinica medica: esame di un infermo e riconoscimento della malattia;

2) Prova di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Prova orale

a) Le materie delle prove scritte.

b) Statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporti di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, fecondità e natalità).

Le morti (quozienti di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna).

Tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità.

c) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica.

d) Lingua estera obbligatoria ed eventuali altre facoltative (conversazione, lettura e traduzione a vista).

Roma, addì 5 gennaio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (prov. . . . .) il . . . . residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quarantasei posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero, non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di . . . . . in data . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso l'Università di (o dall'Università di) . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente . . . . .

9) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica Amministrazione . . . . . . in qualità di . . . . . .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

11) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

12) per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . . e per quella facoltativa la lingua (o le lingue) . . . .;

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1609)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di alunno di ripartizione, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di alunno di ripartizione, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1965, avranno luogo a Roma i giorni 29 e 30 aprile 1966, con inizio alle ore 8.

I candidati, muniti dei prescritti documenti di identificazione dovranno presentarsi il giorno 28 aprile 1966, dalle ore 10 alle ore 12, al Palazzo dei Congressi - EUR - Roma, per ritirare i documenti necessari per avere accesso, nei giorni delle prove, alle sedi d'esame.

(2115)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Ancona, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione per l'iscrizione nella sezione 1ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 2 del 31 gennaio 1966 (parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 58/Sc.31/Ass/Cm. del direttore compartimentale di Ancona, in data 9 novembre 1965, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per gli otto posti riservati al Compartimento di Ancona nel pubblico concorso a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione.

(1972)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Torino, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione per l'iscrizione nella sezione 1ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 2 del 31 gennaio 1966 (parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 10/Conc. del direttore compartimentale di Torino, in data 10 dicembre 1965, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i centootto posti riservati al compartimento di Torino nel pubblico concorso a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione.

(1973)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Firenze, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione per l'iscrizione nella sezione 1ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 2 del 31 gennaio 1966 (parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 11 del direttore compartimentale di Firenze, in data 26 ottobre 1965, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i diciassette posti riservati al compartimento di Firenze nel pubblico concorso a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione.

(1974)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3, marzo 1965, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 21 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1965, registro n. 1, Sanità, foglio n. 80, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina il vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1964 e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 4, aprile 1965 è stata pubblicata la rettifica della suddetta graduatoria di merito.

(2227)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Foggia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Foggia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, avrà luogo in Foggia presso l'Istituto magistrale «Poerio», corso Roma, il giorno 30 marzo 1966, con inizio alle ore 9.

(2223)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vicenza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vicenza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 5 ottobre 1965, avrà luogo in Vicenza presso l'Istituto tecnico industriale « Rossi », via Legione Gallieno, il giorno 5 maggio 1966, con inizio alle ore 9.

(2224)

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di aiuto astronomo (ex coeff. 309) nel ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici e astrofisici.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a otto posti di aiuto astronomo (ex coeff. 309) nel ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici e astrofisici, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1965, registro n. 81, foglio n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 22 dicembre 1965, avrà luogo in Roma, presso la Città universitaria, Facoltà di lettere, il giorno 29 marzo 1966, con inizio alle ore 9.

(2186)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, per venti tenenti medici in s.p.e. nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1965.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa n. 15 in data 19 febbraio 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1966, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 44, dei candidati risultati idonei nel concorso per esami, per la nomina di venti tenenti medici in servizio permanente effettivo, nel Corpo sanitario militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 18 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 14 luglio 1965.

(2078)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1965.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con il decreto ministeriale 26 maggio 1965, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma presso la Scuola di applicazione carabinieri, via Garibaldi n. 41, nei giorni 30 e 31 marzo 1966.

(2181)

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1965.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con il decreto ministeriale 26 maggio 1965, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 30 e 31 marzo 1966.

(2182)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5813/64 in data 30 marzo 1965, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1964;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del Prefetto nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ascoli Piceno, al 30 novembre 1964 è costituita come segue:

Presidente:

Leonida dott. Leone, direttore di divisione del Ministero sanità.

Componenti:

Magrì prof. dott. Carmelo, medico provinciale capo;

Iuliani dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'Amministrazione civile interno;

Petronio dott. Gino, primario ostetrico Ospedale civile di Ascoli Piceno;

Perotti dott. Giovanni, specialista in ostetricia;

Micheli Emilia, ostetrica condotta.

Segretario:

Squarcia dott. Gianfranco, consigliere di 3ª classe della Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 14 febbraio 1966

Il medico provinciale: BONTEMPO

(1999)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1553 del 1° aprile 1965, con cui è stato indetto il concorso per nove posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Vista la designazione del Ministero della sanità per quanto riguarda il nominativo del presidente della Commissione, nonchè del funzionario medico quale componente e del funzionario amministrativo quale segretario;

Vista la designazione della prefettura di Messina concernente il nominativo del funzionario amministrativo quale componente;

Vista la terna dei docenti universitari segnalata dall'Ordine dei medici della provincia di Messina;

Vista la terna dei medici condotti di ruolo segnalata dai Comuni interessati;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa è conposta da:

Presidente:
Panissidi dott. Aldo, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:
Trifilò dott. Antonino, medico provinciale capo in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina;
Alessi dott. Giovanni, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Messina;
Romeo prof. dott. Filippo, direttore Istituto di clinica medica dell'Università di Messina;
Di Cesare prof. dott. Simone, chirurgo primario dell'Ospedale Sant'Angelo dei Rossi;
Crupi dott. Lelio, medico condotto del comune di Messina.

Alle funzioni di segretario è chiamato il dott. Ugo Muscolino, direttore di sezione in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina. Le prove di esame si svolgeranno presso la Clinica medica dell'Università di Messina non prima di un mese dalla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 19 febbraio 1966

Il medico provinciale: Broccio

(1988)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4377 in data 21 giugno 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1964;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e della Prefettura di Varese nonchè le proposte dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;
Visti l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così composta:

Presidente:
Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo presso il Ministero della sanità.

Componenti:
Bruni dott. Romolo, ispettore generale medico presso l'Aeroporto civile della Malpensa;
Majo dott. Giuseppe, direttore di sezione presso la Prefettura di Varese;
Giudici prof. Emilio, primario ostetrico ginecologico presso l'Ospedale di circolo di Varese;
Grampa prof. Bruno, libero docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Cattaneo ost. Teodora, ostetrica condotta del comune di Gallarate.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Nicola Padula, direttore di sezione in servizio presso la Prefettura di Varese.

I lavori della Commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo a Varese.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Varese, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 24 febbraio 1966

Il medico provinciale: Vessicchio

(2046)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;
Visto il proprio decreto n. 3057 in data 27 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Moncestino-Villamiroglio (Consorzio) e Ponzano Monferrato hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Rapaglià Renzo: Ponzano Monferrato;
2) Ghiglione Pietro: Moncestino-Villamiroglio (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 17 febbraio 1966

Il medico provinciale: Sirçana

(1866)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.